

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1988

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4000/87<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87<sup>(4)</sup>;considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 185/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, per il periodo dal 1° febbraio 1987 al 30 aprile 1988 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1988; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo 1988;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di più del 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1988;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che, essendo effettuata una nuova fissazione del prezzo limite, è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 630/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle uova in provenienza dal Portogallo<sup>(6)</sup> a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/88<sup>(8)</sup>, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata » che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati negli importi indicati in allegato.

2. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione dei prelievi di cui in allegato è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.<sup>(4)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 19 del 23. 1. 1988, pag. 20.<sup>(6)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 10.<sup>(7)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(8)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 22 aprile 1988, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova**

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3
	ECU/100 unità	ECU/100 unità
0407 00 11	50,81	15,30
0407 00 19	10,69	4,94
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
0407 00 30	80,86	42,69
0408 11 10	394,48	199,79
0408 19 11	178,58	87,09
0408 19 19	190,27	93,06
0408 91 10	331,17	192,96
0408 99 10	87,82	49,52